



**PROCEDURA DI GARA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA PER LA  
CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PISCINA  
"REMO BRASCHI" - ANNUALITA' SPORTIVE 2019/2025.**

**DISCIPLINARE**

Secondo quanto previsto dall'art. 216 comma 10, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (d'ora in poi D.Lgs. 50/2016 o Codice), il Codice AUSA del Comune dei Scandicci, ex art. 33 ter DL. 179/2012 conv. L. 221/2012, è 0000176333.

**CODICE CIG n. 7784394D22 - n° gara 7329775;**

**Codice CPV: 92610000-0**

**In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 12/12/2018 e della determinazione a contrarre n. 21 del 04/02/2019 del Dirigente del Settore 2 Servizi Amministrativi e Informatici**

**ALLE ORE 10:00 DEL GIORNO 07/05/2019**

o in altra data che sarà comunicata con preavviso dalla Stazione Appaltante e pubblicata nei "chiarimenti"

**(DATA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ALLE ORE 12:00 DEL 30/04/2019).**

nel Palazzo Comunale di Scandicci, Piazzale della Resistenza, dinanzi al sottoscritto o chi per esso, avrà luogo l'apertura della procedura aperta per la concessione del servizio in oggetto.

**AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE**

Comune di Scandicci – Piazzale della Resistenza – 50018 Scandicci (FI)  
<http://www.comune.scandicci.fi.it> - tel. (+39) 055/7591213 - Determinazione a Contrattare del Dirigente del Settore 2 – Servizi Amministrativi - Dott. Simone Chiarelli.

Profilo di committente: <http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html>.

La gara sarà svolta interamente con la piattaforma telematica di acquisizione START, messa a disposizione dalla Regione Toscana: <https://start.toscana.it> dov'è presente anche tutta la documentazione di gara.

Il presente atto è relativo alla concessione, mediante **procedura aperta art. 60, D.Lgs 50/2016**, della gestione dell'impianto sportivo comunale Piscina "Remo Braschi" - via Cassioli, Scandicci (FI) - annualità sportive 2019/2025.

**Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.** La concessione è indetta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e aggiudicato con il criterio di cui all'art. 95, comma 2.

N.B.:

Si fa presente che:



**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative all'eventuale pubblicità della gara (bando e esito), così come previsto dal D.M. Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016.**

**Il contratto sarà stipulato nella forma prevista dalla normativa vigente in materia. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per la stipula del contratto quali, ad esempio, le spese di bollo, diritti fissi, registrazione.**

## **1. OGGETTO**

Il presente atto disciplina la procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, per la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale Piscina "Remo Braschi" - Annualità Sportive 2019/2025, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016.

## **2. VALORE DELLA CONCESSIONE E DURATA**

Il valore complessivo della concessione per l'intero periodo contrattuale è stimato in € 4.253.000,00= (Euro quattromilioniduecentocinquantatremila/00), oneri fiscali esclusi, comprensivo di canone concessorio di complessivi € 36.000,00 (Euro trentaseimila/00) da assoggettare a rialzo in sede di gara. Tale importo è considerato anche ai fini della determinazione del contributo da corrispondere ad ANAC.

L'importo complessivo suddetto è stato calcolato tenuto conto di vari fattori come illustrato nel progetto tecnico approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 12/12/2018 e facente parte della documentazione di gara.

Per la presente concessione non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008; pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a € 0,00.

L'importo definitivo dell'affidamento sarà determinato sulla base del prezzo offerto (oltre IVA di legge) in sede di partecipazione alla gara.

La concessione avrà la durata di n. 6 annualità sportive, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dell'impianto e, comunque, per il periodo 2019-2025.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, Codice, si precisa che, espletate le fasi relative alla procedura di affidamento, il contratto con l'aggiudicatario potrà essere stipulato anche oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.

Al termine del periodo contrattuale, il servizio potrà altresì essere prorogato per consentire lo svolgimento delle procedure di gara necessarie all'individuazione del nuovo fornitore, così come previsto dall'art. 106, comma 11, D.Lgs 50/2016 in base al quale *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante"*.

In tal caso, il concessionario è tenuto all'esecuzione della prestazione, oggetto del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni.



### **3. OBBLIGO DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE**

La presente concessione è sottoposta all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di concessione previste dalla contrattazione collettiva vigente nel settore relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera.

Con riferimento alle mansioni e attività richieste dal Capitolato speciale, è operante la clausola sociale di cui agli artt. 3, lettera qqq), 50 e 177, D.Lgs 50/2016 in base alla quale, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente al fine di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dei relativi contratti integrativi del settore di riferimento per tutti i lavoratori, rispettando tutti gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali nei loro confronti. L'affidatario entrante si impegna ad applicare integralmente sia per la parte economica che per la parte giuridico-normativa il CCNL del settore di riferimento.

A tal fine l'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le leggi e delle norme previste dalla contrattazione collettiva di settore in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante.

A tale proposito si precisa che gli addetti impiegati nel contratto in scadenza sono:

- Personale dipendente n. 3 unità assunte a tempo indeterminato con C.C.N.L. dello Spettacolo categoria Palestre e Impianti Sportivi - livello terzo.

Tali unità sono così suddivise: n. 1 Full-time a 40 ore settimanali; n. 1 Part-time a 19 ore settimanali; n. 1 Part-time a 10 ore settimanali.

- Personale a collaborazione con di Partita Iva, inquadrati con Legge degli Sportivi (L. n. 133 del 13/05/1999)

- Allenatori di Nuoto e di Nuoto sincronizzato – n. 7 unità;

- Istruttori di Palestra - n. 3 unità;

- Istruttori di Nuoto e Assistenti Bagnanti – n. 15 unità (le stesse si alternano durante la settimana sia come istruttori che assistenti bagnanti poiché sono in possesso di entrambi i brevetti).

- Responsabile Impianto e manutenzione – n. 1 unità.

### **4. SOPRALLUOGO PREVENTIVO OBBLIGATORIO**

Ciascun concorrente deve effettuare, **a pena di esclusione**, un sopralluogo preventivo presso i locali dove sarà svolto il servizio. La visita di sopralluogo deve essere fissata con il Servizio Gare e Contratti del Comune di Scandicci, piazzale della Resistenza esclusivamente previa e-mail, indirizzata a: [uffcontratti@comune.scandicci.fi.it](mailto:uffcontratti@comune.scandicci.fi.it), e previo appuntamento telefonando al numero +39 055 7591212, 055 7591316 o 055/7591313.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Dell'avvenuto sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione da parte dell'Amministrazione comunale. Il concorrente dovrà dichiarare l'avvenuto sopralluogo nel modello di autocertificazione **A.3 "Ulteriori dichiarazioni"** da rilasciarsi in sede di presentazione dell'offerta.

## **5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati Membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTI o Consorzio ordinario di concorrenti.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in RTI o consorzio ordinario di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) Codice devono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.

Ai sensi dell'art. 186 bis c. 6 R.D. n. 267/1942 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTI o Consorzio ordinario di concorrenti.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in RTI o consorzio ordinario di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) Codice devono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma,



alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.

Ai sensi dell'art. 186bis c. 6 R.D. n. 267/1942 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione. Per la disciplina di partecipazione delle reti di impresa, si richiama quanto previsto dal Bando tipo ANAC n. 2/2018.

Circa la presentazione della documentazione amministrativa da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi o concordato con continuità aziendale si vedano più in dettaglio i paragrafi dedicati.

## **6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **1. Requisiti generali:**



- Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. Si fa presente che il D.L. n. 135/2018 ha modificato il comma 5 lettera C di detto art. 80, con efficacia dal 15/12/2018.

## **2. Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016)**

a) i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

b) i concorrenti alle gare devono avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia ed essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo oggetto del presente disciplinare di gara, in base al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione;

c) Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia);

**Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia** devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita al ramo assicurativo relativo all'RCT in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia) nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Comprova: la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di P.A., previa indicazione da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **3. Capacità economico e finanziaria (ai sensi dell'art. 83, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)**





aver conseguito per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2016, 2017, 2018), un FATTURATO GLOBALE MINIMO ANNUO non inferiore a complessivi € 700.000,00 (euro settecentomila/00) IVA esclusa. L'operatore economico dovrà fornire tale dato nel Mod. A.2-DGUE, Parte IV, sezione B punto 1a indicando esercizio, fatturato e valuta e tenendo conto del prospetto riepilogativo dei costi e dei ricavi contenuto nel Progetto tecnico presente nella documentazione di gara.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Comprova: la comprova del requisito è fornita ai sensi dell'art. 86 comma 4 Codice mediante i bilanci approvati alla scadenza del termine di presentazione delle offerte o Modello Unico o Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 Codice, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

#### **4. Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell'art. 83, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)**

Aver gestito nel triennio 2016, 2017, 2018 almeno un impianto natatorio aperto al pubblico per la durata di almeno tre anni continuativi di proprietà di Amministrazioni Comunali, di altri Enti pubblici territoriali o di Società pubbliche o soggetti privati  
L'operatore economico dovrà fornire tali dati nel Mod. A.2-DGUE, Parte IV, sezione C punto 1b indicando date, Ente concedente, tipologia impianto gestito.

Comprova: la comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 Codice mediante originale o copia conforme di certificati rilasciati dall'Ente contraente (privato o pubblico) con l'indicazione dell'oggetto, importo e periodo di esecuzione .

Per il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo (punti 2 e 3), i soggetti interessati potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Si rinvia al paragrafo dedicato per la presentazione della relativa documentazione amministrativa.

#### **INDICAZIONI PER R.T.I. E CONSORZI ORDINARI E STABILI.**

Negli R.T.I. la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83 comma 8 Codice.

Circa i requisiti di cui ai punti 1 e 2): Tutte le imprese raggruppate/raggruppande o consorziate nonché il Consorzio stabile devono essere in possesso dei suddetti requisiti.

Circa i requisiti di cui ai punti 1 e 2)): da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Circa i requisiti di cui al punto 3 e 4 Per l'RTI e Consorzi ordinari):



Il requisito di cui al punto 3 deve essere soddisfatto dal RTI nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di cui al punto 4: Nel caso di RTI orizzontale il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di RTI verticale il servizio principale deve essere posseduto dalla mandataria.

Circa i requisiti di cui al punto 3 e 4 Per i Consorzi ex lett. b e c art. 45 c. 2 Codice): per i Consorzi di cui alla lett. b), direttamente dal Consorzio stesso, per i Consorzi di cui alla lett. c) (STABILI) dal Consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

## **7. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e di idoneità professionale.

Si fa presente che:

- 1) Non è consentito, in relazione alla presente concessione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino al presente affidamento sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti.
- 2) Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto della concessione.
- 3) E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 4) L'ausiliaria può assumere il ruolo di subconcessionario nei limiti dei requisiti prestati.
- 5) Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi art. 89 c. 3 Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
- 6) L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Per la presentazione della documentazione amministrativa si veda più in dettaglio il paragrafo dedicato.

## **8. DIVIETO DI SUBCONCESSIONE**

Per la peculiarità del servizio pubblico da gestire, è vietata la subconcessione, a pena di nullità. Può essere affidata a terzi, secondo quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato, la gestione relativa:





- al punto bar e ristoro mediante il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, che dovrà comunque essere riservato ai frequentatori dell'impianto;
- al corner point per quanto attiene la vendita e/o il noleggio di attrezzatura sportiva attinente alla pratica delle discipline natatorie;
- a eventuali altri servizi inerenti gli ambiti sportivi e del benessere, nel rispetto della normativa vigente, previa comunicazione al Comune e salvo motivato diniego.

### **9. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**

L'offerta è corredata da:

- 1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 720,00 (Euro settecentoventi/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice in merito alle riduzioni.
- 2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d'Italia o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria provinciale.
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (**NONCHE' IL CIG DELLA GARA**);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. **Dal 25/04/2018 è in vigore il D.M. 19/01/2018 n. 31 Regolamento con cui si adottano gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie ex D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 1 comma 5 di detto D.M. i concorrenti presentano le schede tecniche contenute nell'All. B a detto Decreto compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.**
- avere validità per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.
- prevedere espressamente:



- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

**In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva viene calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

**N.B.: È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).**



**Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**

Per le modalità di presentazione della garanzia fideiussoria si veda il paragrafo dedicato.

## **10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC. n. 1300 del 20/12/2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Si rinvia alle modalità stabilite dai par. 4.2 e 4.3 delle Istruzioni operative per il pagamento sul sito di ANAC al seguente link:  
[http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/\\_riscossioni#OE](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#OE).

Qualora non venga prodotta, nella documentazione di gara, la ricevuta di pagamento del contributo detta mancanza può essere sanata mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, **a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara

## **11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE ART. 95, comma 2, D.LGS 50/2016 – valutazione delle offerte e attribuzione del punteggio – Linee Guida ANAC n. 2**

La gara sarà aggiudicata alla migliore offerta selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 sulla base della seguente ripartizione:

- OFFERTA ECONOMICA: per la valutazione economica, sarà attribuibile un punteggio massimo di 25 punti su 100;
- OFFERTA TECNICA: per la valutazione tecnica, sarà attribuibile un punteggio massimo di 75 punti su 100 come da sottostante prospetto:

Per formulare l'offerta tecnica l'impresa concorrente dovrà redigere, una **RELAZIONE TECNICO-VALUTATIVA** – in lingua italiana da redigersi con il carattere **ARIAL, dimensione 11** – che valorizzi quanto indicato nei rispettivi punti e che **NON** dovrà superare le **20 pagine (= 40 facciate)**, indice, frontespizio e allegati esclusi.

Nella valutazione delle offerte tecniche, la Commissione prenderà in esame la relazione presentata fino al numero massimo di facciate indicate per ciascuno e, pertanto, non terrà conto delle ulteriori facciate presentate.

I 75 punti saranno attribuiti secondo i seguenti CRITERI:

### **CRITERIO 1 – Progetto di gestione dell'impianto in termini di organizzazione delle attività e del personale - MASSIMO 40 PUNTI COMPLESSIVI**

#### **1.1 Organizzazione delle attività - riferimento artt. 8 e 12 del Capitolato – MASSIMO**



### **30 PUNTI COMPLESSIVI**

Saranno valutati:

1.1.1.- L'orario di apertura dell'impianto Il concorrente dovrà indicare il numero medio settimanale di ore di apertura dell'impianto da calcolarsi su base annua ad esclusione dei periodi di chiusura per festività solenni o manutenzioni come da capitolato.

Al concorrente che proporrà il numero maggiore di ore saranno attribuiti **10 punti**, agli altri partecipanti il punteggio sarà distribuito in modo proporzionale (fino a quattro decimali).

1.1.2 - Il piano di utilizzo dell'impianto contenente la tipologia delle attività natatorie, inclusa la libera balneazione – **massimo 10 punti**

1.1.3 - Le proposte atte a sottolineare la valenza pubblica, inclusiva e di cittadinanza del servizio sportivo, cioè attività strutturate gratuite nei confronti di scuole, minori, anziani (over 65), diversamente abili. - **massimo 6 punti**

1.1.4 - L'organizzazione degli ulteriori servizi rispetto all'attività natatoria – **massimo 4 punti**

### **1.2 Struttura organizzativa proposta per l'erogazione complessiva del servizio – MASSIMO 10 PUNTI**

Fatte salve le figure obbligatorie previste dal Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 23/R del 26/02/2010, come modificato e integrato dal D.P.G.R. n. 54 del 20/05/2015, il concorrente dovrà redigere una relazione nella quale saranno valutati: l'organizzazione del team che costituisce la struttura organizzativa da utilizzare per la presente concessione, la qualifica e la quantità del personale adibito al settore nuoto, incluso quello afferente l'organizzazione delle attività funzionali alla gestione, quali ingresso utenti, iscrizioni corsi, sorveglianza vasche, direzione struttura, gestione e coordinamento del personale, in base alle prestazioni descritte nel capitolato.

### **CRITERIO 2 – Qualificazione degli spazi interni – MASSIMO 7 PUNTI**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato, e in conformità al D.P.G.R. n. 23/R del 26/02/2010, come modificato e integrato dal D.P.G.R. n. 54 del 20/05/2015, il concorrente dovrà indicare gli arredamenti e le attrezzature di base di cui sarà dotato l'impianto per il suo corretto funzionamento, nonché gli ulteriori arredi e attrezzature utili per lo svolgimento delle attività praticate.

Sarà valutato l'aspetto innovativo-funzionale degli arredi, delle attrezzature e degli ausili tecnico – didattici, che consenta un'organizzazione più efficiente delle attività e del loro regolare svolgimento.

### **CRITERIO 3 – Manutenzioni ordinaria e periodica annuale – MASSIMO 18 PUNTI COMPLESSIVI**

Il riferimento per il presente parametro è costituito dall'Allegato 2 al Capitolato "Scheda manutenzione ordinaria" che include anche gli spazi esterni.

Il concorrente dovrà redigere un piano di manutenzione programmata, indicando tempi e modalità, per quanto attiene la parte di manutenzione ordinaria e periodica, con particolare riferimento a tutti gli aspetti presenti in tale Allegato 2.

Saranno valutati i seguenti elementi assegnando **fino a 6 punti** per ogni sotto criterio:



- 3.1 capacità di applicare rilevanti professionalità per N° e competenze di personale dedicato proprio e/o di ditte incaricate;
- 3.2 capacità di fornire garanzie sulla qualità dei prodotti e materiali (con ampia facoltà di prova a partire dalle certificazioni);
- 3.3 dimostrazione di saper programmare giornalmente, mensilmente, semestralmente manutenzioni, interventi, controlli e dosaggi in modo da ottimizzare consumi, sostenibilità ambientale, salubrità per gli utenti.

**CRITERIO 4 - Programma del servizio di pulizia - MASSIMO PUNTI 10 COMPLESSIVI**

Il concorrente dovrà presentare il piano di attività:

- delle pulizie ordinarie giornaliere, settimanali, mensili ovvero periodiche, dell'impianto natatorio, degli spogliatoi, della zona docce, servizi igienici, palestra, ingresso/bar, zona pubblica, e comunque tutte le zone frequentate dall'utenza con riferimento alle fasce orarie di intervento, al numero di persone impiegate e alla frequenza degli interventi;
- delle pulizie straordinarie dell'impianto natatorio e la frequenza degli interventi.

Il piano dovrà prevedere le misure e i controlli da adottare al fine di garantire che l'utenza rispetti puntualmente le norme di igiene personale propedeutiche all'accesso alle zone in cui si svolgono i servizi offerti.

Saranno valutati i seguenti elementi assegnando per ogni sotto criterio i seguenti punteggi corrispondenti:

- 4.1 Livello di dettaglio del piano di pulizia e capacità dello stesso di fornire attività e operazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento vigente – **fino a 3 punti**;
- 4.2 capacità di dare garanzie di qualità dei prodotti in modo da ottimizzare consumi, sostenibilità ambientale, salubrità degli ambienti (allegare caratteristiche o schede tecniche, certificazioni di qualità ecc.) - **fino a 3 punti**;
- 4.3 capacità di applicare fornire un organico articolato e idoneo rispetto alle fasce orarie da coprire – **fino a 4 punti**.

Ai sensi della Linea Guida ANAC n. 2 relativa all'offerta economicamente più vantaggiosa per il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa è utilizzato il sistema previsto dalla lett. a), paragrafo 5 di dette Linee, cioè attribuzione discrezionale di un coefficiente corrispondente a un giudizio, da parte di ciascun Commissario di gara, in base al quale:

- 1) Per ogni subcriterio qualitativo di ogni offerta, ciascun Commissario attribuisce un coefficiente, variabile tra 0 e 1, facendo riferimento alla seguente griglia di valori:

<b>Giudizio</b>	<b>Coefficiente</b>
ECCELLENTE	1
MOLTO BUONO	0,75
BUONO	0,50
DISCRETO	0,25
SUFFICIENTE	0



2) Viene calcolata la media dei subcoefficienti attribuiti da ciascun commissario; viene attribuito il valore 1 alla media dei coefficienti più elevata e vengono riparametrate tutte le altre medie dei coefficienti.

3) La distribuzione dei punteggi sarà fatta moltiplicando i valori così ottenuti per il valore ponderale ("peso") di ciascun subcriterio indicato.

4) Si sommano i punteggi attribuiti ai singoli subcriteri qualitativi per ottenere il punteggio dell'offerta tecnica qualitativa di ciascun concorrente.

5) Al punteggio ottenuto per l'offerta tecnica qualitativa si sommano, pertanto, i punti attribuiti ai criteri quantitativi

N.B. In attuazione alla Linea Guida ANAC in materia di offerta economicamente più vantaggiosa si precisa che NON si procederà ad una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica.

La Stazione Appaltante decide che per i calcoli suddetti e per la riparametrazione si tenga conto:

- per il coefficiente variabile tra 0 e 1: di n. 4 decimali la cui ultima cifra sia arrotondata per difetto se la successiva è inferiore o uguale a 5, o sia arrotondata per eccesso se la successiva sia superiore a 5;
- per i punteggi parziali per ogni singolo criterio nonché per il punteggio complessivo: n. 2 decimali la cui ultima cifra sia arrotondata per difetto se la successiva è inferiore o uguale a 5, o sia arrotondata per eccesso se la successiva sia superiore a 5.

Tutto quanto proposto dalla ditta nell'offerta tecnica andrà ad integrare, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, il capitolato speciale, e costituirà obbligo contrattuale passibile di penalità in caso di inadempienza.

**Le offerte che risultano inadeguate o incongrue rispetto alle prescrizioni indicate nei documenti di gara non saranno ammesse alla fase successiva della gara.**

La Commissione potrà decidere di chiedere chiarimenti volti ad esplicitare aspetti delle offerte tecniche che non risultino chiari.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e quello ottenuto per l'offerta economica.

**Si applica l'art. 95, comma 12, D.Lgs 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.**

## **12. OFFERTA ECONOMICA.**

Il punteggio massimo attribuibile di punti 25, è calcolato sulla base del canone complessivo offerto superiore (in valuta) all'importo posto a base di gara pari ad € 36.000,00 oltre IVA di legge.





Così come previsto dalle Linee Guida ANAC attuative del Nuovo Codice D.Lgs.50/2016 n. 2 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, l'Amministrazione provvede alla determinazione del coefficiente riferito al solo elemento del prezzo utilizzando la seguente formula della proporzionalità inversa:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

dove:

Ra = valore offerto dal concorrente

Rmax = valore dell'offerta più elevata

Ciascun valore così ottenuto sarà rimoltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al punteggio economico massimo, ovvero 25 punti.

Per il punteggio complessivo si tiene conto di n. 2 decimali la cui ultima cifra è arrotondata per difetto se la successiva è inferiore o uguale a 5, o sia arrotondata per eccesso se la successiva sia superiore a 5.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione Appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Si applica l'art. 97 c. 1, 3, 5, 6 e 7 D.Lgs. n. 50 / 2016 ("offerte anormalmente basse").

### **13. SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione è disciplinata dal presente atto, dal Capitolato, e dalla documentazione di gara complementare e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – START" e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>

La presente concessione è gestita con il predetto sistema telematico secondo quanto disposto dall'art. 58 D.Lgs. n. 50/2016: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** – accessibile all'indirizzo: <https://start.e.toscana.it>

### **14. CHIARIMENTI, COMUNICATI E COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Ai sensi dell'art. 52 Codice, **tutte le comunicazioni e lo scambio di informazioni** nell'ambito della procedura di gara, avvengono e si danno per eseguite **utilizzando il sistema telematico START** mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, indicata dal concorrente nella "domanda di partecipazione" di cui al successivo punto A.1. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

**Attenzione:** Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata [noreply@start.e.toscana.it](mailto:noreply@start.e.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese in rete (anche se non ancora costituiti), la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

In caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) art. 45 Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI da parte degli operatori economici** - Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, su START.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate su START almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui pervengano in data successiva l'Amministrazione non garantisce che la risposta sia pubblicata nei tempi necessari per l'invio dell'offerta da parte del concorrente.

Ai sensi dell'art. 74 c. 4 Codice, le RISPOSTE a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte **mediante email all'operatore che formulato la domanda e mediante pubblicazione in forma anonima su START**. Pertanto, si invitano TUTTI gli operatori economici interessati alla procedura a controllare costantemente la sezione "CHIARIMENTI" della gara per verificare eventuali risposte date dall'Amministrazione.

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

**COMUNICATI DELL'AMMINISTRAZIONE:** Sempre nella area "CHIARIMENTI" della gara l'Amministrazione può pubblicare dei comunicati relativi alla gara (come per esempio la convocazione delle sedute della Commissione) con invio o meno di email agli operatori economici. Si consiglia, pertanto, TUTTI gli operatori interessati alla procedura a controllare costantemente detta sezione della gara su START.

#### **COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76 c. 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, la PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 Codice.

Eventuali modifiche all'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la stessa declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

### **15. SOCCORSO ISTRUTTORIO ART. 83 COMMA 9, D.LGS. n. 50/2016**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. A tal fine, si rinvia a quanto previsto in materia dalle deliberazioni ANAC.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **4 (quattro) giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.



Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, assegnando al concorrente un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione del concorrente** dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **16. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4 ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto (Art. 110 D.Lgs. 50/2016).

#### **17. REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE**

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Al fine di verificare che la propria strumentazione hardware/software abbia la configurazione minima per l'utilizzo di START si INVITANO gli operatori economici a contattare direttamente il gestore di START ai seguenti indirizzi:

- tel. 0810084010 (da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30)
- mail [Start.OE@PA.i-faber.com](mailto:Start.OE@PA.i-faber.com)

#### **18. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO**

Gli operatori economici dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/> - **NUOVO SISTEMA START – ISCRIZIONE NUOVO INDIRIZZARIO. N.B.: LA GARA SI SVOLGE SULLA NUOVA PIATTAFORMA, PERTANTO E' NECESSARIO ISCRIVERSI SULLA NUOVA PIATTAFORMA.**

Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.



L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Per supporto nell'utilizzo della piattaforma degli acquisti online potete chiamare il seguente numero telefonico **055.6560174** e/o scrivere all'indirizzo mail **Start.OE@PA.i-faber.com**

## **19. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Per partecipare alla gara dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio indicato al par. 1 del presente atto.**

**A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA** di cui ai successivi punti **A.1 e seguenti.**

**B) DOCUMENTAZIONE TECNICA** di cui al successivo punto B (CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA).

**C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA** di cui al successivo punto C (OFFERTA ECONOMICA).

**D) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO** di cui al successivo punto D.

La documentazione di gara richiesta, prima di essere firmata digitalmente, deve essere convertita in formato PDF/A.

### **A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA**

**A.1)** la “**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**”, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Detta domanda è generata direttamente dal Sistema. Non è pertanto previsto alcun modello allegato alla documentazione di gara.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al precedente paragrafo, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento generato dal sistema e relativo alla “domanda di partecipazione”;



- **Firmare digitalmente** il documento generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In questa domanda, l'operatore economico deve indicare:

- i dati relativi al legale rappresentante;
- la forma di partecipazione assunta dall'operatore economico;
- i dati generali dell'operatore economico, in particolare il C.F. e la PEC;
- i dati relativi a tutti i soggetti, anche cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, che ricoprono o che abbiano ricoperto le cariche richiesti dall'art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ossia:
  - per le imprese individuali: TITOLARE e DIRETTORE TECNICO
  - per le società in nome collettivo: SOCI e DIRETTORE TECNICO
  - per le società in accomandita semplice: SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORE TECNICO
  - per ogni altra tipo di società o consorzio:
    - MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA IVI COMPRESI INSTITORI E PROCURATORI GENERALI, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI CON POTERI DI DIREZIONE O DI VIGILANZA oppure DEI SOGGETTI MUNITI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO,
    - DEL DIRETTORE TECNICO,
    - DEL SOCIO UNICO PERSONA FISICA o DEL SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di Società con meno di 4 soci)

Le dichiarazioni circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 Codice devono essere contenute all'interno del Mod. A.2 – DGUE, come di seguito indicato.

## **A.2 – DGUE) DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO – Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3.**

NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO, SI RACCOMANDA AI CONCORRENTI DI PRESTARE ATTENZIONE AD APPORRE LA "X" IN LINEA CON TUTTE LE CORRISPONDENTI DOMANDE (in particolare, a tutte le domande della sezione C parte III, lettere b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo, e d) è ammesso a concordato con continuità aziendale.)

Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, il Comune di Scandicci accetta il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il Regolamento dalla Commissione europea n. 2016/7 del 05/01/2016 e adattato alla luce delle disposizioni del Codice dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n. 3.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2  
- Servizi Amministrativi e Informatici-

Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice;

A tale scopo il Comune di Scandicci mette a disposizione, tra la documentazione di gara, il modello di DGUE (Mod. A2-DGUE) così come riformulato dalla Circolare suddetta, file in versione doc, già compilato nella Parte I dalla stessa Stazione Appaltante. Rimane invece a carico dell'Operatore Economico la compilazione di tutte le altre parti ad eccezione della parte V, che non dovrà essere compilata.

Una volta compilato in ogni sua parte, il Mod. A.2-DGUE) dovrà essere convertito in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

La **Parte I**, contiene i dati del presente affidamento. E' già stata compilata a cura del Comune di Scandicci.

La **Parte II**, contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento).

**ATTENZIONE:** Si fa presente che gli operatori economici **che sono tenuti a compilare la domanda generata dal sistema A.1 NON** sono obbligati ad indicare nuovamente nella **Parte II, Sezione B**, del DGUE i nomi di tutti i soggetti indicati all'art. 80 c. 3 Codice. I nominativi di detti soggetti devono infatti già essere inseriti nella A1. In questo caso nel DGUE è sufficiente riportare solamente il nominativo del soggetto firmatario del D.G.U.E. Invece, per l'impresa ausiliaria (in caso di avvalimento o negli altri casi...), per le consorziate esecutrici, subappaltatori, ecc. - ossia quelle imprese che NON devono compilare la domanda A.1 ma sono tenute a compilare il Mod. A.2-DGUE), **queste DEVONO indicare tutti i soggetti indicati all'art. 80 c. 3 Codice, nella Parte II, Sezione B, del DGUE.**

In caso di **OPERATORI RIUNITI, CONSORZI** si veda il paragrafo dedicato.

In caso di **AVVALIMENTO** (Parte II, Sezione C) si veda il paragrafo dedicato.

In caso di **SUBCONCESSIONE DEI SERVIZI EX ART. 12 DEL CAPITOLATO** (Parte II Sezione D), si veda il paragrafo dedicato.

La **Parte III** contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice in riferimento ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, i cui nominativi devono essere riportati nella domanda A.1.

La **Parte IV** contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui all'art. 87 Codice. In particolare:

- il requisito di idoneità professionale dovrà essere indicato nella **Parte IV, Sezione A, punto 1.**
- il requisito economico finanziario dovrà essere indicato nella **Parte IV, Sezione B, punto 2.**
- il requisito di capacità tecniche professionale dovrà essere indicato nella **Parte IV, Sezione C, punto 1b.**



**N.B. Al fine di soddisfare i criteri di selezione, NON è sufficiente compilare la sezione  $\alpha$  “indicazione globale per tutti i criteri di selezione”.**

La **Parte V** non va compilata.

La **Parte VI** contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante **si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti**, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

**Si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE, l'operatore economico indica - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.**

**A TAL FINE, IN UN'OTTICA DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, LE DITTE SONO INVITATE A PREMUNIRSI DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 86 E ALLEGATO XVII CODICE.**

Per ogni ulteriore precisazione sulla compilazione del D.G.U.E. si rimanda alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n. 3 nonché direttamente alle note del formulario DGUE allegato agli atti di gara.

### **A.3) “Ulteriori Dichiarazioni”**

Il soggetto partecipante dovrà inoltre rilasciare le seguenti dichiarazioni, da inserire nella busta amministrativa A:

- di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL) e dagli accordi locali integrativi degli stessi applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta;
- di aver preso visione della durata del contratto;
- avvenuto sopralluogo preventivo obbligatorio;
- l'assenza in capo al subappaltatore / subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 Codice;
- indicare la/le certificazione/i di qualità che consentono la riduzione della cauzione provvisoria allegando altresì le stesse a detto modello.

La **scheda A.3, dovrà essere compilata** utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara.

Una volta compilata tale scheda dovrà essere convertita in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.



**Riguardo alla presentazione dei tre moduli A.1 – A.2 – A.3 sopradescritti nei casi particolari qui sotto elencati, si vedano più in dettaglio i paragrafi *infra* riportati.**

### **19.1 - OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete di impresa)**

#### **Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:**

La mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" (A1). I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

Per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto:

1. la quota percentuale di apporto del requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto della concessione relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

Le informazioni circa la denominazione degli operatori economici ed il loro ruolo all'interno del raggruppamento devono essere altresì replicate nel  riquadro "Forma di Partecipazione" di cui alla Sezione A, Parte II del Mod. A.2-DGUE.

#### **- OGNUNO dei membri dell'operatore riunito dovrà:**

- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" (A.1) generata dal sistema e ad essi riferita, in cui devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE), ciascuno autonomamente. Per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un  DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.
- compilare e firmare digitalmente il Mod A.3 "Ulteriori Dichiarazioni". In merito alla specifica dichiarazione da rendere in questo modello relativa al sopralluogo: in caso di RTC (costituito o costituendo) il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno dall'Impresa capogruppo o da una delegata della medesima - con delega scritta, con rilascio dell'attestato intestato alla capogruppo.

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere convertita in formato PDF/A, firmata digitalmente dal legale rappresentante ed inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte della mandataria, abilitata ad operare sul sistema START.

**Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. , rete di impresa, GIA' COSTITUITI deve essere, inoltre,**

**prodotta ed inserita**, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START :

- **Copia autentica**, rilasciata dal notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTC /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE**, (o contratto di rete in caso di rete di imprese) redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

**Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. NON ANCORA COSTITUITI deve essere**, inoltre, **prodotta ed inserita**, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- **IMPEGNO** che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa mandataria.

#### **19.2 - CONSORZI ART. 45, COMMA 2, LETTERE b) e c)**

**Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un CONSORZIO di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016, IL CONSORZIO STESSO deve:**

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" (A1), specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b o consorzio lett. c, comma 2, art. 45 del Codice), indicando le consorziate esecutrici. Inoltre devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;
- compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE) Le informazioni circa la denominazione delle consorziate esecutrici devono essere altresì replicate nel  riquadro "Forma di Partecipazione" di cui alla Sezione A, Parte II del Mod. A.2-DGUE).
- compilare e firmare digitalmente il Mod A.3 "Ulteriori Dichiarazioni". In merito alla specifica dichiarazione da rendere in questo modello relativa al sopralluogo: il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno dal Consorzio stesso o da un delegato dello stesso - con delega scritta, con rilascio dell'attestato intestato al Consorzio.

Le schede di cui sopra, convertite in formato PDF/A e firmate digitalmente, devono essere inserite nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico dal Consorzio.

**INOLTRE, OGNI IMPRESA CONSORZIATA per la quale il consorzio concorre indicata nella "domanda di partecipazione" (A1) e/o nel Mod. A2-DGUE) deve:**

- compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE) inserendo nella parte II tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice  
**il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.** Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra

citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

- compilare e firmare digitalmente il **Mod A.3 “Ulteriori Dichiarazioni”**. In merito alla specifica dichiarazione da rendere in questo modello relativa al sopralluogo: il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno dal Consorzio stesso o da una delegato dello stesso - con delega scritta, con rilascio dell’attestato intestato al Consorzio.

Le schede di cui sopra, convertite in formato PDF/A e firmate digitalmente, devono essere inserite nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico dal Consorzio.

Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. le schede di cui sopra, rese dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre e firmata digitalmente dagli stessi, dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

**Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.**

### 19.3 – AVVALIMENTO

L’operatore economico partecipante alla gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 c. 1 lett. b) e c), D.Lgs 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016. Per indicazioni generali di questo istituto si veda il paragrafo dedicato.

**L’operatore economico concorrente** deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione” (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all’art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;
- compilare e firmare digitalmente il **Mod A.2-DGUE**); indica, in particolare, nella *Parte II, Sezione C)* la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;
- **produrre il CONTRATTO**, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si **obbliga** nei confronti del concorrente a **fornire i requisiti** e a **mettere a disposizione le risorse** necessarie per tutta la durata della concessione.

L’operatore economico deve **inserire nell’apposito spazio** del sistema telematico il **contratto di avvalimento** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio.

**L’impresa ausiliaria** indicata dal concorrente nel **Mod. A.2-DGUE**) da quest’ultimo prodotto, DEVE:

- compilare il **modello A.4 “SCHEDA IMPRESA AUSILIARIA”**, disponibile nella documentazione di gara in cui è previsto l’**IMPEGNO** verso il concorrente e verso



l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, così come richiesto dall'art. 89 c. 1 Codice;

- compilare e firmare digitalmente **un modello distinto** di A.2-DGUE) - Sezione A e B della Parte II, Parte III, Parte IV e Parte VI., in particolare indicando: nella Sezione B della Parte II i DATI (incluso il loro ruolo) DI TUTTI I SOGGETTI PREVISTI DALL'ART. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

Il Comune di Scandicci verifica il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

Il modello A.2-DGUE) e A.4 "Scheda Avvalimento" sono firmati digitalmente dal soggetto munito del potere di rappresentanza dell'impresa ausiliaria e devono essere inseriti nell'apposito spazio su START da parte dell'**operatore economico** partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

**L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis, R.D. 267/1942.**

**N.B.: E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.**

#### **19.4 – ESERCIZIO PROVVISORIO IN CASO DI FALLIMENTO E CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE**

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016:

- 1) dichiarate fallite ma per le quali il curatore del fallimento è stato autorizzato dal Giudice all'esercizio provvisorio, ai sensi art. 110 c. 3 Codice;
- 2) ammesse a concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del Giudice delegato, sentita ANAC, ai sensi art. 110 c. 3 Codice;
- 3) ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano depositato il ricorso per l'ammissione al concordato e sono state autorizzate dal Tribunale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942

possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di concorrenti, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di concorrenti vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).

Dette imprese dichiarano le predette situazioni:

- per i punti 1) e 2) nel 2<sup>a</sup> riquadro della Sezione C Parte III del Mod. A.2-DGUE).
- Per il punto 3) nel Mod. A3 "Ulteriori dichiarazioni".





## **CASI 1) E 2) SUDETTI – ESERCIZIO PROVVISORIO IN CASO DI FALLIMENTO e CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE EX ART. 110 C. 3 Codice.**

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 110 Codice.

In particolare,

c. 4: l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. ANAC, sentito il Giudice delegato, può subordinare la partecipazione alla gara alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione richiesti per l'affidamento della concessione.

Nel caso di avvalimento, si applica per quanto compatibile l'art. 89 Codice. La ditta utilizza, in detto caso, il riquadro del Mod. A2-DGUE) Parte III, Sezione C per indicare l'impresa/e ausiliaria/e.

**L'impresa concorrente** dovrà:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;
- compilare e firmare digitalmente il **Mod A.2-DGUE**); in particolare, **IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO**, indicare nella Parte III, Sezione C): la denominazione degli operatori economici;
- **IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO, produrre il CONTRATTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si **obbliga** nei confronti del concorrente a **fornire i requisiti** e a **mettere a disposizione** le **risorse** necessarie per tutta la durata della concessione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al servizio nei seguenti casi: a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che ANAC individua con apposite Linee Guida.  
L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il **contratto di avvalimento** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.
- Compilare e firmare digitalmente il **Mod. A3 "Ulteriori Dichiarazioni"**.

**IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO, L'impresa ausiliaria, deve:**

- Compilare e firmare digitalmente il **modello A.4 "SCHEDA IMPRESA AUSILIARIA"**: disponibile nella documentazione di gara, rendendo la dichiarazione di IMPEGNO verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione del servizio oggetto di concessione e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più





in grado di dare regolare esecuzione al servizio oggetto della concessione nei seguenti casi: a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che ANAC individua con apposite Linee Guida

- compilare e firmare digitalmente **un modello distinto** di A.2-DGUE) - Sezione A e B della Parte II, Parte III, Parte IV e Parte VI., in particolare indicando: nella Sezione B della Parte II i DATI (incluso il loro ruolo) DI TUTTI I SOGGETTI PREVISTI DALL'ART. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

**NON E' INCLUSA nel Mod. A.2-DGUE** la dichiarazione di impegno di cui sopra. **Detta dichiarazione, come già detto, DEV'ESSERE RESA nel Mod. A.4-"Scheda avalimento" di cui sopra.**

Il Comune di Scandicci verifica il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

**L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.**

**In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942. non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria**

Il modello A.2-DGUE) e A.4 sono firmati digitalmente dal soggetto munito del potere di rappresentanza dell'impresa ausiliaria e devono essere inseriti nell'apposito spazio su START da parte dell'**operatore economico** partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

**CASO 3) SUDDETTO - IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE AI SENSI DELL'ART. 186 BIS DEL R.D. 267/1942 O CHE ABBIANO DEPOSITATO IL RICORSO PER L'AMMISSIONE E SIANO STATE AUTORIZZATE DAL TRIBUNALE**

**L'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o che sia stata autorizzata dal Tribunale dopo aver depositato il ricorso per l'ammissione a concordato** ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 devono:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;
- compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE); indicare, in particolare, nella Parte III, Sezione C) la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi;

- compilare e firmare digitalmente il Mod. A.3 “Ulteriori Dichiarazioni”, in particolare rendere la dichiarazione di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 – bis del regio decreto 16/03/1942 n. 267 o di essere stata autorizzata dal Tribunale dopo il deposito del ricorso per l’ammissione. Sempre in questo Mod. A.3, devono indicare:
  - il **nominativo del professionista** che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 – bis del R.D. 267/1942 e che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 terzo comma, lettera d) del medesimo regio decreto.
- **produrre il CONTRATTO**, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si **obbliga** nei confronti del concorrente a **fornire i requisiti** e a **mettere a disposizione** le **risorse** necessarie per tutta la durata della concessione e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipula del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al servizio oggetto della concessione.

L’operatore economico deve **inserire nell’apposito spazio** del sistema telematico il **contratto di avvalimento** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio.
- **Produrre la relazione di un professionista**, ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in R.T.C., purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. L’inserimento di tutta la documentazione prodotta dall’impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

**L’impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942**, deve:

- Compilare e firmare digitalmente il **modello A.4 “SCHEDE IMPRESA AUSILIARIA”**; disponibile nella documentazione di gara, rendendo la dichiarazione di IMPEGNO verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie all’esecuzione del servizio oggetto della concessione e a subentrare all’impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al servizio oggetto della concessione. Si applica l’art. 89 Codice.
- compilare e firmare digitalmente **un modello distinto** di A.2-DGUE) - **Sezione A e B della Parte II, Parte III, Parte IV e Parte VI.**, in particolare indicando: **nella Sezione B della Parte II i DATI (incluso il loro ruolo) DI TUTTI I SOGGETTI PREVISTI DALL’ART. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.**



**NON E' INCLUSA nel Mod. A.2-DGUE la dichiarazione di impegno di cui sopra. Detta dichiarazione, come già detto, DEV'ESSERE RESA nel Mod. A.4-“Scheda avvalimento” di cui sopra.**

Il Comune di Scandicci verifica il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

**L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.**

**In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942. non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.**

Il modello A.2-DGUE) e A.4 sono firmati digitalmente dal soggetto munito del potere di rappresentanza dell'impresa ausiliaria e devono essere inseriti nell'apposito spazio su START da parte dell'**operatore economico** partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

#### **19.5 – SUBCONCESSIONE**

**Per la peculiarità del servizio pubblico da gestire, sono vietate la subconcessione e la cessione del contratto, a pena di nullità, fatto salvo, come specificato all'art. 12 del Capitolato, per la gestione:**

- del punto bar e ristoro mediante il servizio di somministrazione di alimenti e bevande che dovrà comunque essere riservato ai frequentatori dell'impianto;
- del corner point per attività di vendita e/o noleggio di attrezzatura sportiva attinente alla pratica delle discipline natatorie;
- degli altri servizi, purché inerenti gli ambiti sportivi e del benessere, previa comunicazione al Comune che si riserva il diniego in caso di attività non repute consone.

Il concessionario potrà introitare, oltre alle tariffe di utilizzo dell'impianto da parte di terzi e dei ricavi dei servizi eventuali sopra indicati, i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni e/o pubblicità commerciali esposte all'interno dell'impianto in concessione.

**Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime parti della prestazione e la medesima, relativa, quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.**

Il Comune di Scandicci può verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

**A.5) la GARANZIA FIDEIUSSORIA e la DICHIARAZIONE DI IMPEGNO, costituite secondo le modalità indicate al paragrafo dedicato.**

Si precisa che se effettuato il deposito, la quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura **“Garanzia a corredo dell'offerta relativa alla gara aperta per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale Piscina Remo Braschi – annualità sportive 2019-2025”.**



Nel caso di **raggruppamento temporaneo di concorrenti** o di **consorzio ordinario di concorrenti** o di **G.E.I.E.**, dalla quietanza attestante l'avvenuto deposito, dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o G.E.I.E. e l'impresa mandataria.

**La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.**

Nel caso di **raggruppamento temporaneo di concorrenti** o di **consorzio ordinario di concorrenti** o di **G.E.I.E.** la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o di G.E.I.E.

Gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, devono presentare le certificazioni di qualità in copia conforme **nell'apposito medesimo spazio della garanzia A5.**

In caso di **raggruppamento temporaneo di concorrenti** o di **consorzio ordinario di concorrenti** o di **G.E.I.E.** la dichiarazione di essere in possesso di certificazione/i del sistema di qualità conforme alle norme europee in corso di validità, deve essere resa da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.

**A.6) l'IMPEGNO di un fideiussore** individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 D.Lgs. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, **a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto**, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione di cui al punto **A.5** (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo punto **A.5.**

- nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto **A.5.** (deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

**A.7) IL DOCUMENTO contribuito ANAC** come già indicato al paragrafo dedicato.

L'operatore economico deve riportare nell'apposito spazio creato su START la scansione in formato PDF/A della ricevuta del pagamento effettuato.

## **B) DOCUMENTAZIONE TECNICA:**

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.

### **B.1 Contenuto dell'offerta tecnica**

Ogni soggetto partecipante alla gara dovrà presentare un'offerta tecnica per il servizio oggetto della presente concessione che indichi in dettaglio, **pena l'esclusione dalla gara**, tutti gli elementi descrittivi come da prospetto precedentemente riportato nel par. 10.

## **B.2 Modalità di presentazione dell'offerta tecnica**

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'*offerta tecnica* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo** secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'*offerta tecnica* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

## **C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA**

### **C.1) OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica deve contenere, **a pena di esclusione**:

Il canone complessivo in valuta, oltre IVA di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto della presente concessione, di importo pari o superiore a quello posto a base di gara pari a € 36.000,00 (€ 6.000,00 annui).

In caso di discordanza tra l'importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello scritto in cifre.

In caso di discordanza tra il valore espresso in Euro e quello dato dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo posto a base d'asta, farà fede quello espresso in Euro.

L'operatore economico deve indicare, **a pena di esclusione, i propri costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell'art. 95 del Codice. Tali oneri vengono già considerati compresi nell'importo lordo annuo del canone concessorio; tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a 0,00 per la concessione in oggetto).

Inoltre l'operatore economico prende atto che il valore economico offerto deve essere onnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, rispetti le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro. A tal fine, l'operatore indica **a pena di esclusione i costi della manodopera** ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserita nella piattaforma START nell'apposito spazio predisposto.

L'offerta sarà vincolante per minimo centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Tutta la documentazione richiesta in gara nonché le relative offerte (tecnica ed economica) dovranno essere rese dagli operatori economici, e ricevute dalla stazione appaltante, esclusivamente tramite la piattaforma informatica START; non saranno accettate, e quindi,





ammesse documentazioni e offerte inoltrate con modalità difformi rispetto a quelle previste nel bando di gara e nel presente disciplinare.

### **ATTENZIONE**

Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell'art. 83 del Codice, non è ammissibile il soccorso istruttorio per l'offerta tecnica ed economica.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

- Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'*offerta economica* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo** secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'*offerta economica* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

### **D) PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO**

Deve contenere il piano economico finanziario dell'investimento (conto economico, stato patrimoniale, prospetto analitico dei flussi di cassa) proposto per il periodo di gestione dell'impianto ed è **volto a dimostrare che il progetto di gestione proposto genera** ricavi sufficienti a coprire i costi, ivi compresi quelli relativi agli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto e al canone da corrispondere al Comune e quindi a saggiare la fattibilità e congruità dell'offerta presentata. Il piano economico-finanziario non sarà oggetto di specifica attribuzione di punteggio, ma la sua attuazione, ai sensi dell'art. 171 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 costituisce vincolo nell'esecuzione del contratto di concessione.

**La mancata presentazione del Piano economico Finanziario costituisce causa di esclusione** Il documento deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare copia della procura). Tale documento è parte integrante e fondamentale dell'offerta e sarà utilizzato al fine della verifica di congruità.

## **20. NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**





La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB mega byte. Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica e alla "domanda di partecipazione".

## **21. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ALLA GARA**

Ai sensi dell'art. 83 c. 8 Codice, i bandi non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal D.Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione degli elementi afferenti l'offerta tecnica ed economica, possono essere sanati attraverso il soccorso istruttorio previsto dall'art. 83 c. 9 Codice e meglio precisato al paragrafo dedicato.

## **22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA BUSTA "A"**

La gara si svolgerà in modalità telematica presso il Palazzo del Comune di Scandicci, Piazzale della Resistenza, Scandicci (FI). La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno indicato al paragrafo 1 del presente atto e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti su START mediante invio di email e/o pubblicato come COMUNICATO dell'Amministrazione.

Nello stesso modo e con lo stesso preavviso saranno comunicate le successive sedute.

La Stazione appaltante procederà, in seduta pubblica, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
- d) a verificare la correttezza formale delle buste tecniche dei concorrenti ammessi.

## **23. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

In merito alla nomina della Commissione Giudicatrice, l'Albo dei commissari è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire da aprile 2019. Da tale data, è superato il periodo transitorio di cui all'articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici. Se la data per la presentazione delle offerte scade dopo il 15/04/2019, si rinvia integralmente alla Linea Guida ANAC n. 5 recante "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" e a quanto previsto dal Comunicato del Presidente ANAC del 18/07/2018 e del 09/01/2019, fatti salvi ulteriori comunicati di detto Presidente ANAC relativi a diverse scadenze.



Ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 216, comma 12, D.Lgs n. 50/2016, la Commissione Giudicatrice sarà nominata secondo quanto previsto dalla disciplina comunale interna in materia, comunque dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e costituita da un numero dispari di commissari nominati ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

In sede di nomina della Commissione, ai membri della stessa saranno comunicati i nominativi degli operatori economici partecipanti affinché rilascino la dichiarazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice.

La Stazione appaltante pubblica sul profilo di committente, in "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione e i curricula dei componenti ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Codice.

#### **24. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - APERTURA DELLE BUSTE "B", "C", "D" (VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE)**

La Commissione, in una o più sedute riservate, effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti nel presente disciplinare.

La Commissione procede:

1. al calcolo dei punteggi dei criteri tecnici, alla somma del punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica (senza riparametrazione) e ad inserire il suddetto punteggio sulla piattaforma START;
2. all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica incluso il piano economico finanziario.

Il Sistema START in automatico:

- effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio;
- provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria;
- indica i concorrenti che hanno formulato eventuale offerta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 Codice.

In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio per addivenire all'aggiudicazione.

Accertata l'eventuale presenza di offerte anormalmente basse, la Commissione trasmette l'offerta al RUP, il quale procederà alla verifica di congruità delle offerte stesse come previsto dalle Linee Guida n. 3 "*Nomina ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" eventualmente richiedendo l'intervento della stessa Commissione già costituita.

L'aggiudicazione della concessione è adottata con determinazione dirigenziale.

#### **25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo capoverso del Codice, nel caso in cui la migliore offerta appaia anomala per eccesso di rialzo, potrà richiedere spiegazioni sulla serietà e congruità dell'offerta, anche indicando all'operatore economico di esplicitare, la coerenza e la sostenibilità dell'offerta stessa rispetto, in particolare, ai costi da sostenersi per le attività della concessione e alla valutazione del suo valore stimato.

Non saranno prese in considerazione, anche per quanto al comma 10 dell'art. 95 del Codice, giustificazioni riguardanti i trattamenti salariali minimi inderogabili del personale e gli oneri per la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, inviata all'indirizzo PEC autorizzato, per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

La stazione appaltante esclude l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni, qualora il concorrente non presenti le giustificazioni stesse entro il termine stabilito.

## **26. AVVERTENZE**

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel presente atto di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente atto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione della concessione è adottata con determinazione del dirigente responsabile del contratto entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione. Decorsi tali termini la proposta di aggiudicazione s'intende approvata. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate alla presente concessione, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Ai sensi art. 95 c. 15 D.Lgs. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

## **27. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a). Il termine dilatorio non si applica quando è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando/disciplinare di gara o se queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

**Si informa che, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice potrà essere dato avvio all'esecuzione del contratto anche in via di urgenza, con le modalità ivi previste.**

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione procedente procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.



Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

### **Circa il controllo sul possesso dei criteri di selezione ex art. 83:**

In attesa della “Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici” di cui all’art. 81 D.Lgs. 50/2016, ai fini di procedere al controllo circa i requisiti autodichiarati, il Comune di Scandicci, prima di aggiudicare la concessione, richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare la concessione nonché al 2<sup>a</sup> classificato di presentare DOCUMENTI COMPLEMENTARI aggiornati, conformemente all’art. 86 Codice, consistenti in certificati, dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all’art. 86 Codice e all’All. XVII come prova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 Codice. (art. 85 c. 5).

Ai sensi art. 85 c. 6 Codice, in deroga a quanto sopra, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano:

- presenti nella banca dati di cui all’art. 81 Codice (non ancora attiva)
- qualora la stazione appaltante già possieda tali documenti.

A TAL FINE, IN UN’OTTICA DI CELERITA’ DEL PROCEDIMENTO, LE DITTE SONO INVITATE A PREMUNIRSI GIA’ IN FASE DI GARA DEI DOCUMENTI COMPLEMENTARI IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 86 E ALLEGATO XVII CODICE.

Questa Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà, come del resto riconosciuto dalla stessa Circolare del Ministero n. 3 del 18/07/2016, di richiedere direttamente all’Autorità pubblica o al soggetto terzo la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico. In quest’ottica si invita gli operatori economici ad indicare, in corrispondenza al singolo dato del Mod. A2-DGUE) – laddove richiesto – anche l’Autorità pubblica o il soggetto terzo che possono fornire la documentazione richiesta.

Quando tale prova non sia fornita entro il termine individuato, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella scheda di rilevazione, **l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla gara.**

Il dirigente responsabile del contratto nel caso in cui l’offerente individuato come aggiudicatario si trovi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942, con la medesima richiesta di cui sopra, chiederà allo stesso, **qualora in fase di presentazione dell’offerta sia stata prodotta una scansione della relazione**, di produrre:

- l’originale della relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **Circa il controllo sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 Codice**

Ai fini della prova dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80, si veda art. 86 c. 2.





Sui soggetti da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara. Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nella "domanda di partecipazione" A.1 come soggetti per i quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari.
- nel caso fallimento, concordato con continuità aziendale ex art. 110 c. 3 e concordato con continuità aziendale ex art. 186bis R.D. 267/1942, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell' eventuale ausiliario.

Nel caso in cui l'operatore economico sia una micro, piccola o medio impresa (MPMI), per tali intendendo le imprese che rientrano nella definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, i controlli di cui sopra verranno effettuati, ai sensi dell'art. 13 della legge 180/2011, solo qualora il suddetto operatore risulti aggiudicatario ovvero membro di operatore riunito aggiudicatario ovvero consorziata esecutrice di un consorzio ex art. 45, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 aggiudicatario, ovvero ausiliaria anche ai sensi dell'art. 186bis R.D. 267/1942 dell'aggiudicatario. Rimane fermo il controllo sulla veridicità della dichiarazione resa dall'operatore relativa alla sua qualifica di MPMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente concessione.

Nel caso in cui risulti che l'operatore economico, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 Codice, il Comune di Scandicci procede all'esclusione dalla procedura, salva l'ipotesi di cui al c. 7 (*self-cleaning*).

Nel caso in cui risulti che l'operatore economico non abbia le capacità minime richieste dall'art. 83 o si trovi in una situazione che determina un motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 Codice, l'Amministrazione procede:

- all'esclusione del concorrente;
- alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione.
- alla nuova aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria;
- relativamente all'aggiudicatario, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta.



Ai sensi dell'art. 95 c. 15 D.Lgs. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

## **28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto/bando, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci.

Per maggiori informazioni sul tema, si rinvia alla specifica scheda "GDPR- Informativa appalti", disponibile nella documentazione di gara.

## **29. PUBBLICAZIONI SUL PROFILO DI COMMITTENTE, RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI**

In assolvimento a quanto richiesto dall'art. 29 D.Lgs. 50/2016, oltre alla piattaforma START, sul profilo di committente della Stazione appaltante, raggiungibile al sito: <http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html>, saranno pubblicati:

- tutti gli atti della presente procedura (se non considerati riservati ex art. 112 o secretati ex 162) o per i quali l'accesso è differito e fino al termine del differimento;
- provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura;
- le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
- la composizione della Commissione e i *curricula* dei suoi componenti;
- resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è il dr. Simone Chiarelli tel. 0039 055 7591213.

Relativamente al diritto di accesso si applica l'art. 53 del Codice.

## **30. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/16.4.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" – recepito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 / 2014 – in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado.



Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

La stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, DLgs. 50/2016 "Conflitto di interesse", con riferimento a tutte le fasi dello svolgimento della procedura di aggiudicazione di cui al presente atto, vigila affinché, in caso di conflitto di interesse, il proprio personale si astenga dal partecipare alla procedura nel suo complesso inclusa la fase di esecuzione del contratto.

### **31. NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTICORRUZIONE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage – revolving doors": I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

*Il Dirigente del Settore 2*  
*Servizi Amministrativi e Informatici*  
**Dott. Simone Chiarelli**